



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato il 03/04/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 26/06/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.127,35, a titolo di commissioni di istruttoria, o, in subordine, dell'importo calcolato secondo il criterio della curva degli interessi (€ 727,17) o secondo equità;
- gli interessi legali dalla data del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, la carenza della documentazione probatoria prodotta da controparte, essendo in atti copia del contratto e del conteggio estintivo ma non della liberatoria, "*unico documento atto a provare l'effettivo adempimento da parte del ricorrente della propria obbligazione restitutoria e quindi lo scioglimento del vincolo contrattuale*". Cita, a supporto, alcune pronunce del Collegio di Bari (*ex multis*, decisione n. 13611/18) e la decisione n. 7716/17 del Collegio di Coordinamento;
- nel merito, che tutti i costi sono chiaramente indicati nel SECCI e che le commissioni di istruttoria non sono ripetibili, in quanto ineriscono a costi che per loro intrinseca natura sono a maturazione immediata (richiama sul punto la giurisprudenza e i precedenti ABF);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 non può essere invocata nel caso di specie poiché la Direttiva richiamata non riveste natura *self executing* (richiama alcune pronunce giurisprudenziali).

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, con riferimento all'eccezione dell'intermediario circa la prova dell'effettiva estinzione, il Collegio osserva che sebbene non sia in atti la liberatoria, tuttavia, in sede di riscontro al reclamo (allegato dalla cliente), l'intermediario ha dato atto dell'intervenuta estinzione del finanziamento e si è difeso nel merito sulla pretesa del ricorrente circa il rimborso delle "commissioni di istruttoria". L'eccezione pertanto non merita di essere accolta.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi *up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, il Collegio, in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up front* le commissioni di istruttoria, perché remunerative di una serie di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del finanziamento, dettagliatamente descritte nel contratto. Tale voce di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, deve essere rimborsata al ricorrente secondo il criterio della curva degli interessi.

Pertanto, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il seguente prospetto:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissioni Istruttoria (up front)	€ 1.932,61	€ 1.127,36	€ 707,95	○	€ 707,95	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 707,95
interessi legali	si

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 707,95, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI